Comune di Cento

CAPITOLATO D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO "PROTETTO" RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA' E SVANTAGGIATE

PERIODO 01.05.2021 - 31.12.2022

CIG _____

ART. 1 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di inserimento in ambito lavorativo "protetto" rivolto a persone con disabilità e/o svantaggiate residenti nei territori dei Comuni convenzionati per la gestione in forma associata dei Servizi Sociali di Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico e in carico ai Servizi Sociali, (CPV N 85320000-8) "Servizi sociali", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità indicate nel presente capitolato d'oneri.

Il valore dell'appalto è stimato in complessivi € 290.049,60 (euro duecentonovantamila zeroquarantanove/60), Iva esclusa, così suddivisi:

- per i servizi oggetto dell'appalto di cui al successivo art. 3 di € 120.854,00 (euro centoventimilaottocentocinquantaquattro/00)
- per l'eventuale esercizio dell'opzione del rinnovo ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, di € 120.854,00 (euro centoventimilaottocentocinquantaquattro/00)
- per l'eventuale ampliamento dei servizi (max 20%) di € 24.170,80 (euro ventiquattromilaintosettanta/80);
- per l'eventuale proroga tecnica, a richiesta del Committente, qualora si rendesse necessaria al fine di garantire l'espletamento delle ordinarie procedure di gara per la gestione del servizio, alle medesime modalità di cui all'art. 3 con quantitativi proporzionati ai quattro mesi di proroga per un importo di € 24.170,80 (euro ventiquattromilaintosettanta/80);
- Pertanto l'importo complessivo stimato a base di gara per il periodo dal 01/05/2021 al 31/12/2022, è pari ad € 120.854,00 (euro centoventimilaottocentocinquantaquattro/00);

Non sono previsti oneri per l'attuazione della sicurezza ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ed il costo della manodopera viene quantificato in € 101.846,40 (centounomilaottocentoquarantasei/40);

L'importo comprende il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività oggetto dell'appalto, ivi inclusi i costi di formazione del personale.

Per il calcolo del costo del lavoro si è preso a riferimento, a titolo meramente orientativo ed esplicativo e pertanto non impegnativo né vincolante, il livello D2 così come desunto dalla tabelle per la determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo e delle imprese sociali approvate con Decreto Direttoriale n.7 del 17 febbraio 2020.

Il presente appalto è finanziato con risorse proprie dei Comuni convenzionati con Cento per la gestione in forma associata dei Servizi Sociali, come da relativo atto di convenzionamento approvato con DCC n. 19 del 29/03/2018 e prorogato per l'annualità corrente con la DCC n. 89 del 16/12/2020. Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. 81/08, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto:

- nelle attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; le suddette attività non vengono svolta all'interno di plessi comunali;
- gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenziali da valutare, restando comunque immutati gli obblighi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere garantiti per il periodo 01.05.2021 – 31.12.2022. L'appalto non è soggetto a rinnovo automatico.

Al termine del periodo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di "opzione" di rinnovo ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per un ulteriore periodo di 20 mesi alle medesime condizioni contrattuali.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del servizio.

In ogni caso alla scadenza il servizio potrà essere soggetto a proroga tecnica, per un periodo di mesi quattro, nelle more dell'espletamento del procedimento di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

ART. 3 – FINALITÀ, OBIETTIVI ED ATTIVITÀ

Nell'ambito di un sistema generale di protezione sociale e di promozione all'accesso al lavoro di persone con disabilità e svantaggiate, il Comune di Cento, in qualità di Comune capofila della gestione associata dei Comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico, attua da anni una attenta politica di integrazione sociale volta a tutelare le persone con disabilità e fragilità sociale e per questo motivo a forte rischio di emarginazione sociale.

L'inserimento in ambito lavorativo protetto, oggetto del presente appalto, si sviluppa, prevalentemente in un contesto laboratoriale, dove si realizzino attività di assemblaggio, manufatti o altre attività di varia natura orientate verso l'obiettivo di potenziare le abilità e le competenze dei destinatari dell'intervento e migliorare il loro approccio sociale, l'autonomia, la qualità della loro vita ed anche le condizioni cliniche. L'inserimento in ambito lavorativo, rivolto a persone in condizioni di fragilità psicofisica è da intendersi anche come intervento socio-sanitario in senso lato, ovvero, come percorso propedeutico all'acquisizione di competenze trasversali e tecniche che possano favorire un possibile futuro confronto con il mercato del lavoro, con modalità agevolate quali il tirocinio formativo.

L'appaltatore si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- inserire in ambito lavorativo "protetto" persone con disabilità e/o svantaggiate, in carico ai Servizi Sociali associati di cui il Comune di Cento è l'Ente Capofila;
- migliorare la qualità di vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, offrendo loro strumenti basilari di conoscenza pratico/manuale e tecniche di integrazione sociale indispensabili per potenziare un loro eventuale avvicinamento al mondo del lavoro.

Le attività che l'appaltatore deve assicurare sono:

- la progettazione e realizzazione di percorsi socio-occupazionali, a valenza riabilitativa personalizzati, mirati all'osservazione, all'orientamento e alla valutazione dei bisogni, dei problemi, dei vincoli e delle risorse della persona, propedeutici all'eventuale inserimento lavorativo.
- un'attività educativa/formativa che sostenga la persona nell'acquisizione/riacquisizione di

competenze tecnico professionali di base, anche attraverso un ambiente attrezzato per lo svolgimento di mansioni manuali, logico-sequenziali o adattive che possano in ogni modo restituire senso alla quotidianità della persona;

- favorire lo sviluppo di competenze e abilità trasversali, relazionali, comunicative e di apprendimento oltre alla promozione e al consolidamento di comportamenti autonomi utili, sia nella gestione della propria persona, sia per l'integrazione sociale.

L'appaltatore si propone di assicurare un servizio che possa anche creare le condizioni per favorire l'ingresso delle persone con disabilità/svantaggiate nel mercato del lavoro, attraverso la realizzazione di azioni integrate che pongano le basi per un eventuale possibile futuro inserimento lavorativo.

ART. 4 - MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE , SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DI ACCESSO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione dei servizi sotto riportati, nel rispetto delle caratteristiche cliniche e attitudinali delle persone con disabilità/svantaggiate proposte dal Servizio Sociale associato del Comune di Cento.

L'appaltatore dovrà impiegare nelle proprie attività lavorative, interne ed esterne, nell'ambito di specifici progetti individuali di intervento almeno dodici (12) adulti in carico ai Servizi Sociali Associati, appartenenti all'area della disabilità e dello svantaggio, secondo l'interpretazione più estensiva del termine attribuita dalla vigente normativa, alla cui individuazione è dedicato più avanti specifico capoverso.

I destinatari sono persone con disabilità/svantaggiate, residenti nel territorio dei Comuni associati di Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, quali:

- persone con disabilità che presentano limitazioni fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di handicap intellettivo (con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalla Commissione integrata art. 4 L. 104/92) così come definito nel comma 1 art. 3 della Legge 104/92 e nel comma 1, lett. a) dell'art. 1 della legge 68/99 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", in carico ai Servizi Sociali;
- persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991 che hanno una prevalente componente sanitaria non certificata o certificabile ai sensi della legge 68/1999 e/o che presentano problematiche di natura socio-assistenziale e difficoltà di accesso al mercato del lavoro in assenza di supporto assistenziale personalizzato.

L'appaltatore dovrà garantire:

- l'attività di orientamento, sulla base di progetti individualizzati, finalizzate all'acquisizione/ripristino di competenze di base, cognitive, relazionali e di autonomia personale attraverso percorsi di supporto e training in contesti lavorativi, volti anche all'osservazione di elementi utili per un'eventuale riprogettazione del percorso socio-sanitario personalizzato.
- l'attività occupazionale svolta prevalentemente in contesti laboratoriali o in altre sedi messe a disposizione dell'aggiudicatario, in cui si svolgeranno attività lavorative compatibili con le caratteristiche dell'utenza, finalizzate al mantenimento o al potenziamento delle abilità residue, all'acquisizione di capacità di adattamento al contesto sociale e relazionale, al rispetto delle regole, degli impegni e dei tempi che scandiscono la giornata.
- l'attività occupazionali, organizzate sulla base di progetti socio-sanitari personalizzati di alternanza scuola-lavoro, condivisi con gli istituti scolastici, al fine di consentire una graduale transizione dall'ambito scolastico a quello socio-lavorativo di giovani con disabilità e/o fragili.

Il servizio è richiesto per almeno 4 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per tutto l'arco dell'anno ad esclusione: delle festività, di 1 settimana nel periodo natalizio e 1 settimana nel periodo pasquale e per le due settimane centrali del mese di agosto; per un totale di 48 settimane l'anno. L'appaltatore si impegna ad inserire nelle attività oggetto del presente

appalto almeno 12 utenti mediamente presenti contemporaneamente nell'arco dell'anno ed impiegare il personale educatore nel rapporto medio 1/4, tenendo conto delle caratteristiche dei progetti personalizzati e delle attività in cui gli utenti vengono impiegati.

La variazione in aumento o in diminuzione di due utenti rispetto alla suddetta media non comporta alcuna variazione dell'importo di aggiudicazione.

L'individuazione delle persone che potranno accedere all'inserimento lavorativo protetto, oggetto del presente appalto, previa approvazione dell'UVM-D, è effettuata dall'équipe di riferimento del Servizio Sociale, così come la dimissione dal servizio e la riprogettazione dell'intervento.

All'interno del Servizio Sociale è identificato un Referente Professionale unico che accoglierà le candidature proposte dai responsabili del caso, curerà l'avvio del progetto e manterrà i rapporti di collegamento funzionale tra il servizio inviante e la ditta aggiudicataria per concordare le modalità di attuazione del progetto socio-sanitario individualizzato. Al fine di monitorare il percorso dell'inserimento in termini di efficacia e raggiungimento degli obiettivi, il Referente Professionale del Servizio Sociale, periodicamente o sulla base di specifiche esigenze, effettuerà incontri di verifica alla presenza del Referente dell'ente gestore e dell'equipe di riferimento dell'utente. Tali verifiche, verbalizzate e firmate, costituiranno parte integrante dell'aggiornamento del Pai.

L'appaltatore deve predisporre, entro sei mesi dall'assegnazione dell'appalto la carta del servizio in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *"Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici"* nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei principi generali del Comune di Cento, che dovrà approvare tale documento. Il Comune di Cento nelle sue varie articolazioni coinvolte ed i servizi sanitari interessate dell'Azienda USL di Ferrara in proprio, ovvero avvalendosi di soggetti esterni appositamente incaricati, potranno effettuare ogni controllo ritenuto opportuno, inerente la regolare esecuzione dell'attività prevista e si impegneranno a monitorare costantemente la qualità del servizio erogato attraverso la valutazione sistematica dell'attività, gli incontri con le famiglie e gli utenti che usufruiscono di tutte queste attività.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- situazioni che, ai sensi della normativa vigente, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche e/o di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Per i raggruppamenti temporanei d'impresa e per i Consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che i concorrenti devono possedere, all'atto dell'offerta, a pena di esclusione, sono i seguenti:

- per i concorrenti residenti in Italia: l'iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro albo o registro per categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente appalto;
- per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016.

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando preferibilmente i modelli messi a disposizione dalla Centrale di Committenza ed allegati al disciplinare.

ART. 6 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

La ditta oltre all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali analoghi:

a) capacità tecnica attestata dalla dichiarazione di avere svolto negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020) Servizi analoghi nell'ambito delle stesso settore di attività, per un importo, complessivo nel triennio almeno pari alla base d'asta al netto dell'IVA, con indicazione dei rispettivi importi, termini temporali, soggetti pubblici o privati per i quali sono stati svolti i servizi;

Il possesso dei sopra indicati requisiti e capacità dovrà essere dichiarato mediante apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

Si precisa che:

- si intende diretta l'esecuzione di un servizio come impresa singola o come impresa incaricata dell'esecuzione da parte di un raggruppamento o consorzio, per la quota di esecuzione ad essa riferibile;
- eventuali servizi svolti nell'ambito di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti si computano per la quota di partecipazione dei concorrenti e tali raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti.

ART. 7 - ELEMENTI TECNICO-QUANTITATIVI E CAPACITA' PROGETTUALE

L'appaltatore deve redigere in "lingua italiana" la propria proposta di progetto per la gestione del servizio oggetto del presente appalto.

Il progetto deve contenere:

- modalità di organizzazione del servizio e delle attività oggetto dell'appalto;
- modalità operative per l'attività di orientamento, per l'attività occupazionale, anche di alternanza scuola-lavoro, sulla base di progetti socio-riabilitativi individualizzati;
- Le modalità di conduzione, coordinamento e supervisione dei soggetti coinvolti nell'attività oggetto del presente appalto;
- le modalità di gestione amministrativa e di segretariato inerente l'oggetto del servizio;
- le modalità di gestione del rapporto con gli utenti;
- le risorse umane impiegate nelle attività, con riferimento alla quantità ed alla qualità professionale;

- le metodologie e strumenti per la valutazione delle qualità delle attività di inserimento lavorativo anche attraverso indagini *customer satisfaction che devono essere effettuate almeno annualmente.*

Ulteriori elementi progettuali

Il soggetto proponente deve inoltre indicare in modo dettagliato:

- caratteristiche della/e sede/i messa/e a disposizione;
- criteri e modalità di selezione e reclutamento delle risorse umane;
- modalità di sostituzioni del personale assente;
- le modalità di coordinamento del personale;
- misure proposte per la prevenzione della diffusione da Covid-19;
- proposte migliorative e/o integrative del servizio oggetto del presente appalto.

Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione di gara, appositamente nominata, sulla base degli elementi tecnico-qualitativi, valutando gli elementi indicati al successivo art.8.

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) dello stesso D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice sulla base dei criteri sotto indicati:

- PER OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo 80 Punti;

- **PER OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 20 punti;**

A) ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI (massimo punti 80/100)

Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione di gara, nominata dal Centrale Unica di committenza sulla base degli elementi tecnico-qualitativi, valutando i seguenti elementi:

	elementi tecnico-qualitativi	**Punteggio massimo MAX PUNTI 80**
1	Modalità organizzativo-gestionale oggetto dell'appalto: Organizzazione del servizio, con indicazione dettagliata delle modalità operative per l'attività di orientamento, per l'attività occupazionale, per l'attività dei percorsi misti di alternanza scuola-lavoro	20
2	Modalità di funzionamento del servizio. Struttura organizzativa, orari di funzionamento, ecc..	15
3	Modalità di redazione, monitoraggio e documentazione dei progetti individualizzati. Modalità di proposta di interventi ed azioni correttive.	8
4	Criteri e modalità di relazione con il Servizio Sociale inviante e con le famiglie.	5
5	Caratteristiche della/e sede/i messa/e a disposizione.	7
6	Dotazione del personale impiegato. (E' valutata la coerenza quali-quantitativa delle risorse offerte rispetto alla programmazione delle attività).	10
7	Criteri e modalità di selezione, reclutamento e sostituzione	4

	delle risorse umane e di coordinamento del personale.	
8	Modalità e strumenti di valutazione delle attività e della qualità percepita dall'utenza	4
9	Modalità di gestione e organizzazione dell'eventuale emergenza sanitaria da Covid-19 con particolare riferimento ai DPI utilizzati dal personale ed consegnati agli utenti, alle modificazioni al DVR e quant'altro per assicurare la massima prevenzione della diffusione del virus durante le attività oggetto dell'appalto	4
10	Proposte migliorative e/o integrative del servizio oggetto del presente appalto.	3

	Totale	**80**

B) PREZZO (massimo punti 20/100)

Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione Giudicatrice valuterà l'elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base d'appalto, con esclusione di ogni altro tipo di offerta.

All'Impresa che avrà offerto il prezzo più basso, saranno assegnati **20 punti**, alle restanti imprese sarà attribuito il punteggio nel modo proporzionale.

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale sommando i punti ottenuti per:

offerta tecnica (A) + prezzo (B).

In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà il servizio all'impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla qualità dell'offerta tecnica

E' facoltà del Comune non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, dandone comunicazione motivata alle ditte partecipanti, o aggiudicarla anche in presenza di una sola offerta purché la stessa risulti idonea, e congrua per il Comune di Cento.

Fatte salve le procedure specifiche per la verifica dell'anomalia di cui all'art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP si riserva in ogni caso di valutare la congruità di quelle offerte che in base a specifici elementi, appaiono anormalmente basse.

ART. 9 – PERSONALE

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore mediante propri operatori, adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- educatore professionale in possesso di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi del D.M. Sanità 10 febbraio 1984;
- educatore professionale ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/1992, in possesso dell'attestato regionale di qualifica rilasciato al termine di Corso di formazione attuato nell'ambito del progetto APRIS;
- educatore in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o in Scienze della Formazione, indirizzo "Educatore professionale extrascolastico";
- educatore professionale in possesso di diploma universitario di "Educatore professionale".

Per lo svolgimento delle attività l'appaltatore dovrà garantire un Coordinatore/Responsabile del servizio in possesso dei requisiti sopra elencati che dovrà essere il referente unico per l'appaltatore e dovrà curare i rapporti con la committenza, sovrintendere il sistema nel suo

complesso, verificare il raggiungimento degli obiettivi, e produrre alla committenza *report* periodici, almeno annuali anche rispetto all'andamento dei progetti personalizzati.

L'appaltatore seleziona tutti gli operatori con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualifica professionale, all'affidabilità, onorabilità e ne garantisce l'aggiornamento professionale.

L'appaltatore si impegna inoltre a:

- garantire la continuità del servizio;
- dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale responsabile del caso di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio (ricoveri ospedalieri, decessi, rifiuto delle prestazioni, ecc.) nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra appaltatore/utente/famiglia/servizio sociale;
- fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs n. 81 del 2008 e ss.mm.;
- facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio, in coerenza con le finalità del servizio in oggetto.

L'appaltatore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione;
- l'assoluto rispetto della normativa vigente per quanto attiene alla erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri;
- l'assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'appaltatore gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e funzionalmente al Responsabile dell'appalto per l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, un CCNL che ancorché diverso da quello scelto dall'Amministrazione appaltante e/o dal precedente contraente, garantisca ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo coerente con l'oggetto dell'appalto e adeguato alle prestazioni richieste dall'appaltatore.

Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. I dipendenti dell'appaltatore devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli utenti, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. L'appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente articolo.

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

L'Appaltatore deve trasmettere al competente servizio comunale almeno entro dieci giorni precedenti l'inizio delle attività oggetto dell'appalto, l'elenco nominativo del personale che sarà assegnato al servizio, suddiviso per funzione, e dei sostituti, con i relativi *curricula*.

Entro trenta giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopraindicati comporterà una penale di € 500,00.

Il Committente ha facoltà di richiedere, motivandone le ragioni, la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrono sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.

In caso di mancanze nell'esecuzione del servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Responsabile del servizio può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi/allontanati dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto.

L'appaltatore provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta dell'Amministrazione Comunale non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato a detto personale, l'appaltatore si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento. Nell'ottica della riduzione dei conflitti tra l'appaltatore e il personale e della correttezza delle relazioni sindacali, in caso di contenzioso sono da privilegiare meccanismi di conciliazione tra le parti.

L'appaltatore deve individuare un Responsabile di servizio che avrà il compito di coordinare il personale dell'appaltatore. Il Responsabile del servizio sarà il referente per la gestione delle attività e dovrà assicurare la corretta gestione dei vari servizi oltre al raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al servizio. Il Responsabile per l'appaltatore provvede altresì ad organizzare la sostituzione del personale temporaneamente assente assicurando la continuità degli interventi.

Il Responsabile del servizio deve essere in possesso di un cellulare di servizio, il cui numero dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale e dovrà essere raggiungibile sempre nelle ore di funzionamento dei Servizi.

L'appaltatore deve inoltre:

a) impiegare lavoratori ed eventuali volontari, stagisti e assimilati per i quali è stata verificata l'assenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies* del c.p., ai sensi del D.lgs 4 marzo 2014, n 39 che ha recepito la direttiva europea 2011/93/UE;

b) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i nominativi del responsabile legale dell'appaltatore, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

c) comunicare l'avvenuta formazione delle suddette figure e dei lavoratori nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

d) dotare il personale e gli utenti del servizio di mezzi e strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti ed alle norme di prevenzione dell'infezione da Covid-19 nonché adottare tutte le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette sia dei terzi;

e) ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/08 coordinato con il D. Lgs. 106/09, dovrà provvedere a che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice sia "*munito di apposita tessera di riconoscimento*

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro";

f) l'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento aziendale del Comune di Cento. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.

L'Appaltatore deve assicurare la partecipazione di tutto il personale agli incontri di verifica con il Comune di Cento.

L'eventuale personale volontario, gli incaricati in servizio civile volontario, possono essere utilizzati presso l'operatore economico aggiudicatario, purché svolgano la propria attività in forma complementare, non sostitutiva rispetto al personale sopraindicato.

L'operatore economico aggiudicatario, qualora intenda inserire personale volontario (incaricati di servizio civile volontario, stagisti), deve previamente comunicare, al Comune di Cento, le generalità del personale e il curriculum vitae.

ART. 10- ONERI E COMPETENZE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'appaltatore deve espletare i servizi oggetto del presente appalto con proprio personale e con propria organizzazione e si obbliga a:

a) garantire i servizi oggetto del presente appalto, come indicati ai precedenti artt. 3 e 4;

b) rispettare nella impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto ha dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione;

c) garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi;

d) comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio Responsabile, che si rapporterà ai Servizi Sociali del Comune di Cento per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento;

e) farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio, dei loro eventuali sostituti e degli utenti come previsto dal DVR;

f) garantire al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale); tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile;

g) effettuare indagini sulla rilevazione della "qualità percepita" da parte degli utenti e delle famiglie.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal committente e/o da terzi autorizzati.

L'appaltatore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto

dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

ART. 11 – TIPOLOGIA SERVIZIO, RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio oggetto del presente appalto si intende esercitato con rischio d'impresa a carico dell'aggiudicatario. L'appaltatore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente e/o a terzi, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del committente.

E' obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'appaltatore deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, rivalersi sulla fidejussione.

A tale scopo l'aggiudicataria si impegna a stipulare, con Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Cento deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti;

Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera dovrà avere le seguenti principali caratteristiche:

- massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
- coprire tutte le attività svolte dall'appaltatore, nulla eccettuato ed escluso;
- coprire i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)per sinistro.

Copia delle polizze regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti dovrà essere consegnata al committente unitamente alla documentazione richiesta per la stipula del contratto con allegato l'impegno dell'appaltatore a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.

L'appaltatore è tenuto a dare al Committente, di volta in volta, immediata comunicazione scritta dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Dirigente del Servizio alla Persona del Comune di Cento e il Responsabile dei Servizi Sociali della Gestione Associata, possono disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, delle disposizioni di legge;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- il rispetto dei diritti degli utenti;
- il grado di soddisfazione degli obiettivi prefissati e il livello di soddisfazione dell'utenza;

L'Appaltatore deve acconsentire l'accesso ai locali a tutti i funzionari comunali preposti al controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.

ART 13 - RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Committente da atto che il Responsabile UO del Servizio Sociale Associato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché Direttore dell'esecuzione del presente appalto, con provvedimento del Dirigente del Settore – V Servizi alla Persona. A tale Responsabile fanno capo tutte le attività ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contenuta nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 14 - CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016.

Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione in caso d'uso, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

ART. 15 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo dell'appalto riguarda tutte le prestazioni di cui al presente capitolato e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente. Sulla fattura dovrà essere indicato un costo mensile fisso pari ad 1/20 del prezzo offerto in sede di gara.

Con tale corrispettivo, come sopra determinato, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento.

Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio e/o da altre cause indipendenti dalla ditta aggiudicataria, quali si evincono al precedente art. 4.

Il Direttore dell'esecuzione, accerta la prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contabili, comunica l'esito di tale accertamento al RUP. Il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Detto certificato non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, co. 2, del c.c..

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l'esatta ragione sociale: Comune di Cento - U.O.C. "GAFSA" - Via Provenzali, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice unico ufficio: n. ZA8A2U, dovranno riportare il numero di CIG per il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base delle fatture emesse mensilmente dall'aggiudicataria e avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale del Comune di Cento.

Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate all'aggiudicataria, a mezzo PEC, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse attestato dall'apposizione del numero di protocollo dell'Ente.

L'Appaltatore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al Comune di Cento, Servizio Sociale Gafsa i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto.

L'appaltatore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dovranno dare immediata comunicazione al Comune di Cento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 30% del valore del contratto relativo alla prima annualità, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 18 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 deve costituire, entro dieci giorni

dalla richiesta dell'Amministrazione, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste, dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività (leggasi: assunzione dell'obbligo di pagare) della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di ribasso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituirsi è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Cento, con l'adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sulla garanzia i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'aggiudicataria rimane obbligata a reintegrare o a ricostituire la garanzia entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicataria la garanzia, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune di Cento al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerata a titolo di penale.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Appaltatore può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei paragrafi da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal Contratto.

L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

In virtù di tale trattamento, il soggetto gestore sarà pertanto designato dalla committenza quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, relativi ai soggetti fragili e svantaggiati trattati nel presente appalto e per i quali si obbliga al rispetto del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2013/679 (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018.

Le prescrizioni della normativa applicabile non producono in capo al Responsabile del trattamento dei dati l'insorgenza di un diritto al rimborso delle eventuali spese che lo stesso poterebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 20 - CESSIONE E SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare, stante la natura dei servizi affidati e la necessità di gestione unitaria, la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto del servizio, anche al fine di garantire che l'attività principale oggetto del contratto venga svolta dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara con assicurazione del livello qualitativo richiesto . E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni

scorporabili. E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di cessioni e trasformazioni d'Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 21 – AGGIUDICAZIONE

I servizi in oggetto saranno aggiudicati mediante procedura aperta, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'appalto e dal bando di gara.

ART. 22 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite del committente, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune di Cento ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 23 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ART. 24 - VARIANTI INTRODOTTE DAL COMMITTENTE

Il committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal committente;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) nell'esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, il committente si riserva il diritto di introdurre, nelle modalità di esecuzione dei servizi sopra descritti, le modificazioni che si dovessero rendere necessarie entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante per garantire il corretto svolgimento del servizio, senza alcuna pretesa di indennizzo.

Nessuna variazione può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente approvata per iscritto dal RUP.

ART. 25 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Tale variazione dell'ammontare del servizio è giustificata dall'eventuale modifica del *budget* messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 26 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE

L'appaltatore è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il Responsabile della esecuzione del contratto inoltrerà apposita contestazione e diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni venti decorso inutilmente il quale o valutate negativamente le controdeduzioni pervenute la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso la Stazione Appaltante può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa da comunicarsi all'aggiudicataria a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni del contratto;
- mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; mancata regolarità contributiva dei dipendenti impiegati nel servizio;
- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicataria, comprovati dall'applicazione di penali per un totale pari ad almeno il 10% annuo del valore del contratto;
- violazione delle norme in materia di cessione del contatto, dei crediti o del subappalto;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- sospensione della prestazione oggetto del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;
- mancata osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente Capitolato.
- mancata osservanza dei contenuti e degli obblighi di condotta previsti nei Codici di comportamento nazionale e del Comune di Cento.

In tutti i casi di risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Il committente, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi:

a) a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa;

b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa;

c) a copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell'Appaltatore.

ART. 27 - PENALITA'

Il Comune di Cento, in caso di inadempienze applicherà penali secondo le indicazioni dell'elenco sotto indicato, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del procedimento del Comune di Cento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della irrogazione della stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla committenza per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo dell'Appaltatore di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate all'appaltatore in via amministrativa.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. La misura della penale per il ritardato adempimento è predeterminata nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattali, qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità e qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al progetto presentato dall'impresa in sede di gara.

Saranno applicate, con atto del RUP, le penali qui di seguito riportate:

a) € 500,00: utilizzazione di personale non rispondente ai requisiti di cui all'art. 9 e dei requisiti indicati nell'offerta;

b) € 500,00 mancata sostituzione del personale assente o ricusato nelle dovute forme dall'Amministrazione Comunale;

c) € 500,00 per ogni episodio in cui l'Impresa non garantisca al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro;

d) € 500,00 per ogni episodio in cui risulti che gli operatori impegnati dalla Ditta aggiudicataria nei servizi in oggetto abbiano avuto nei confronti dell'utenza un comportamento valutato dal Responsabile individuato dal Comune come ineducato o irrispettoso o non adeguato alla funzione e ai compiti assegnati;

e) € 200,00 per ogni violazione relativa al disposto dell'art. 18 del presente capitolato;

f) € 500,00 violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);

g) € 500,00 violazione in materia di riservatezza dei dati (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);

h) € 200,00 per qualsiasi violazioni del disposto del presente capitolato d'oneri, diverse da

quelle precedentemente elencate.

In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

ART. 28 - RECESSO

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto o da una parte di esso, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il recesso è previsto anche in caso di impossibilità sopravvenute assoluta ed oggettiva non imputabile ad alcuna delle parti; Il committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore:

a) per motivi di pubblico interesse;

b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;

c) in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel casi in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip ed Intercet-ER successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;

d) per eccessiva onerosità.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, fatta eccezione per il recesso di cui alla lettera c) del comma precedente, l'appaltatore concorderà un equo indennizzo con il committente.

L'appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

ART. 29 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.gs 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

In materia di verifiche di conformità si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART . 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio che verrà stipulato con l'affidatario ed eventuali successivi patti o comunque ad esso connessa, il Foro competente sarà quello di Ferrara. È escluso l'arbitrato.

ART. 31 -ONERI E SPESE CONTRATTUALI

A carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.

L'IVA nella misura di legge è a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 32 - PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- *Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento*

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cento (FE) con sede provvisoria in Cento Via del Guercino n. 62, cap. 40042.

- ***Il Responsabile della protezione dei dati personali***

Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

- ***Responsabili del trattamento***

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

- ***Soggetti autorizzati al trattamento***

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

- ***Finalità e base giuridica del trattamento***

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità relative al procedimento in oggetto.

- ***Destinatari dei dati personali***

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione fatta eccezione per gli adempimenti normativamente previsti nell'ambito del presente appalto.

- ***Periodo di conservazione***

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

- ***Conferimento dei dati***

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'appalto.

ART. 33 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) ed alle norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni, alle

norme regolamentari del Comune di Cento ed a:

- Norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi;
- Norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute dei RR. DD. 18.11.1923, n. 2.440 e 23.05.1924, n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*" e ss.mm.ed ii;
- D. Lgs. n. 81/2008 recante: "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e ss.mm. ed ii;
- D. Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm. ed ii.;
- Regolamento CEE n. 679 del 2016 e del Consiglio europeo del 27/04/2016;
- Legge n. 689/1981 recante: "*Modifiche al sistema penale*" e ss.mm. ed ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e ss.mm. ed ii.;
- D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. recante: "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa così come modificato dal dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Legge 31.05.1965, n. 575 recante: "*Disposizioni contro la mafia*" e ss.mm. ed ii.;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare";
- Legge 68/1999 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 2 del 12/03/2003 "*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- L.R. 30 luglio 2015, n. 14 "*Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari*";
- deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 06/12/2020 con la quale si è approvato il nuovo Piano sociale e sanitario 2018-2020 ;
- deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 2 ottobre 2017 ad oggetto "*Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per l'elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale*.";
- Norme del Codice penale e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
- Norme del Codice di Procedura Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti.